

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 15 ottobre 1998****relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina****(98/592/CE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Commissione, prima di presentare la proposta, ha consultato il comitato monetario;

considerando che l'Ucraina sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo notevoli sforzi per attuare un modello di economia di mercato;

considerando che l'Ucraina, da una parte, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall'altra, hanno firmato un accordo di partenariato e di cooperazione che favorirà lo sviluppo di una piena cooperazione fra le due parti;

considerando che le autorità ucraine hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali;

considerando che l'Ucraina ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI), per il periodo che va dal luglio 1998 al giugno 2001, un programma macroeconomico sostenuto da un meccanismo allargato di credito (EFF) dell'importo di circa 2,3 miliardi di USD; che la Banca mondiale dovrebbe concedere all'Ucraina, nel periodo oggetto del programma, prestiti basati sulle politiche seguite per importi dell'ordine di 2,1 miliardi di USD;

considerando che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, fatti salvi gli importi non ancora erogati concessi da altri donatori bilaterali nell'ambito di programmi precedenti, per il periodo oggetto del programma restano da finanziare circa 2,2 miliardi di USD, al fine di sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma; che ulteriori contributi ufficiali e privati sono attesi da altri donatori bilaterali;

considerando che con le decisioni 94/940/CE ⁽³⁾ e 95/442/CE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha approvato un'assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina per un importo totale di 285 milioni di ecu a sostegno di programmi macroeconomici precedenti; che, tuttavia, è necessario concedere all'Ucraina ulteriore assistenza finanziaria ufficiale

nell'ambito del programma attuale per sostenere la bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve valutarie e favorire la realizzazione degli adeguamenti strutturali necessari in tale paese;

considerando che la concessione all'Ucraina di un ulteriore prestito a lungo termine è uno strumento atto ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese;

considerando che le autorità ucraine, il Gruppo dei Sette e l'Unione europea si sono impegnati nell'ambito del memorandum d'intesa firmato il 21 dicembre 1995 che prevede la chiusura della centrale nucleare di Cernobyl entro il 2000;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Ucraina un prestito a lungo termine per un importo massimo di 150 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di dieci anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve valutarie del paese e favorire la realizzazione delle riforme strutturali necessarie.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti, a nome della Comunità europea, per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Ucraina attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato sarà gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e l'Ucraina.

Articolo 2

1. La Commissione è abilitata a accordarsi, previa consultazione del comitato monetario, con le autorità ucraine sulle condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU C 386 del 20. 12. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 80 del 16. 3. 1998, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 366 del 31. 12. 1994, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 28. 10. 1995, pag. 63.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica dell'Ucraina sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dell'Ucraina in almeno due quote. Fatto salvo l'articolo 2, la prima quota è svincolata subordinatamente alla realizzazione di progressi soddisfacenti nell'attuazione del programma macroeconomico concordato con il FMI nell'ambito dell'attuale EFF o di un successivo accordo relativo alla quota di credito superiore.

2. Fatto salvo l'articolo 2, le quote successive sono svincolate subordinatamente ad un soddisfacente andamento degli accordi di cui al paragrafo 1 e comunque non prima di tre mesi dopo l'erogazione della prima quota.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Ucraina.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione e di erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora l'Ucraina decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL